

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ORBASSANO - VARIANTE PARZIALE N. 23 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

A relazione del Presidente.

**Premesso** che per il Comune di Orbassano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 100-20045 del 16/11/1992, modificato con la Variante strutturale, approvata con deliberazione G.R. n. 14-25592 del 08/10/1998 e con la Variante strutturale n. 12 (L.R. 01/2007) approvata con D.C.C. n. 68 del 17/12/2010;
- ⇒ ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 08 del 15/02/2000, n. 42/43 del 10/05/2001, n. 82 del 20/11/2001, n. 93 del 25/11/2002, n. 59 del 25/07/2004, n. 46 del 26/07/2005, n. 04 del 04/02/2006, n. 10 del 14/02/2006, n. 52 del 20/07/2007, n. 51 del 20/07/2007, n. 10 del 27/02/2008, n. 04 del 30/01/09, n. 14 del 20/02/2009, n. 29 del 20/03/2009, n. 58 del 10/07/2009 e n. 29 del 28/05/2010 sedici Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 75 del 30/11/2012, il progetto preliminare della Variante parziale n. 23, al PRGC, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 12/12/2012 (pervenuto in data 14/12/2012), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopraccitato settimo comma (*Prat. n. 95/2012*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 15.675 abitanti nel 1971, 18.082 abitanti nel 1981, 20.650 abitanti nel 1991 e 21.556 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico in costante incremento;
- ⇒ superficie territoriale di 2.221 ettari, così ripartiti: 2.141 di pianura (pari a circa il **96 %** del territorio comunale) e 80 di collina (pari a circa il **4 %** del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 2.189 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il **99 %** del territorio comunale) e 32 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 14 ettari rientrano nella *Classe I^* (pari a circa il **0,6%** della superficie comunale) e 1525 ettari rientrano nella *Classe II^* (pari a circa il **69%** della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 140 ettari da "*Aree boscate*" (pari a circa il **6,3%** del territorio comunale);
- ⇒ è compreso nell'Ambito 13 dell'AMT sud-Ovest, rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 individua due ambiti produttivi di I livello ammettendo esclusivamente al suo interno la realizzazione di nuove aree produttive;
- ⇒ insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come "centro storico di tipo C di media rilevanza regionale";

- ⇒ è individuato dal P.T.C.2 come centro “medio”, quale polo dell’armatura urbana che dispone di una diversificata offerta di Servizi interurbani a maggior raggio di influenza;
- ⇒ fa parte del *Patto Territoriale del Sangone* (insieme ad altri 7 Comuni, a 1 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Piossasco ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità:
  - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 589 (ora di competenza regionale nel tratto confine provincia - Pinerolo e di competenza provinciale nel tratto Pinerolo - Avigliana) e dalle Strade Provinciali n. 6 – 143 – 142 – 174 - 183;
  - è interessato dal progetto, di connessione internazionale del nostro territorio con il *Corridoio 5 Lisbona-Kiev (centro di smistamento ferroviario di Orbassano)*;
  - il Sistema Ferroviario Metropolitan Regionale è costituito da 5 linee, di cui la FM5 interessa Orbassano – Stura (per soddisfare le esigenze di trasporto del bacino di Orbassano/Rivalta di Torino e dell’ospedale San Luigi e in previsione del possibile sviluppo di importanti attrattori di traffico, come la eventuale nuova collocazione urbanistica del Distretto per la ricerca scientifica e farmaceutica);
  - è interessato dal collegamento della S.P. 174 con la S.P. n. 143 con una nuova sede stradale e dall’anulare metropolitano passando dai Comuni di Rivalta di Torino e Candiolo;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
  - è compreso nell’Ambito Sud 2 con i Comuni di Villarbasse, Bruino, Piossasco, Rivalta, Beinasco, Nichelino, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all’Autorità di bacino del fiume Po;
  - è attraversato dal Torrente Sangone, il cui corso è compreso nell’elenco di cui all’art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell’art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Garosso di Rivoli;
  - il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, evidenzia le fasce fluviali del Torrente Sangone, che interessano una superficie di circa 105 ettari del territorio comunale;
- ⇒ tutela ambientale:
  - circa 445 ettari del suo territorio sono interessati dal Piano d’Area e dal PTO del Poramo Sangone;
  - il territorio comunale è interessato, su una superficie di 268 ettari, dal Biotopo di interesse Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10004 "*Stupinigi*";

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 23 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 75 del 30/11/2012 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone alcune modifiche cartografico – normative nel Piano vigente, ed in particolare:

- recupero residenziale del manufatto sito all’interno della corte nell’unità 8.22.5 di via N. Sauro, di entità inferiore a 200 mq;

- recupero residenziale di un immobile posto all'interno della corte nell'unità 8.4.10, di entità inferiore a 200 mq per il quale è prevista la ristrutturazione di tipo A e l'onere di conservare l'androne carraio;
- trasformazione di un cortile interno all'isolato compreso tra via Roma e v. C. Battisti ad uso parcheggio su più livelli (area 8.3.2.1), privato nel sottosuolo e privato ad uso pubblico in superficie;
- riabilitazione ad uso commerciale nella zona 4.17.1 di un androne carraio su via Castellazzo;
- in riferimento al parcheggio nell'ambito 1.2.3 su via IV Novembre viene stralciata la dismissione minima di 900 mq e di 25 mq/ab, consentendo la monetizzazione della quota eccedente al vincolo cartografato;
- l'aumento della capacità edificatoria stabilita con la Variante strutturale n. 12 per l'area 12.11.1 viene concentrata nel lotto libero area 12.1.1;
- riduzione del vincolo stradale assegnando alle attività produttive frontiste l'area di sedime dell'area 11.4.9;
- l'Amministrazione comunale ha regolamentato la formazione di un impianto per l'attività sportiva non competitiva di quad, con la Variante in oggetto viene disciplinata per consentirne l'uso a fini competitivi come richiesto della federazione motociclistica FMI, identificando l'ambito con l'acronimo 14.4.12;
- viene disciplinato il cambio di destinazione d'uso da industriale a terziario ricettivo (albergo) di un fabbricato esistente in zona impropria – agricola (area 13.1.8);
- al fine di disciplinare un'attività artigianale esistente in fascia di rispetto cimiteriale viene ridimensionata da 50 a 100 m la zona di rispetto cimiteriale;
- per migliorare le condizioni di percorribilità di Viale Sangone vengono stralciate in cartografia le derivazioni di accesso dal Viale in progetto verso l'area residenziale 1.36.1 e verso l'Istituto CSEA;
- vengono ridefiniti i confini tra gli ambiti 11.4.9 e 11.4.9.1 di proprietà comunale a destinazione urbanistica produttiva/terziaria con la confinante area 14.4.4;
- al fine di aprire un nuovo accesso da via S. Rocco al futuro parcheggio mercatale viene stralciato un lotto dall'area 4.2.1 a parità di capacità edificatoria dell'area, fissando un nuovo indice territoriale in luogo dell'indice fondiario;
- per consentire l'ampliamento delle attività commerciali dell'ambito 7.9.6 viene riclassificata parte dell'area in C (7.9.8) con una specifica norma, analogamente per la zona 5.1.3.4 viene identificata una nuova area C (5.1.7);
- viene rettificata la previsione d'allargamento di un breve tratto di via Benedetto Croce che interessa l'area 4.20.2;
- nell'area 11.3.1-11.3.1.1 sono ammesse la realizzazione di coperture con estensione massima di 150 mq non compresa nel calcolo del rapporto di copertura;
- negli ambiti 6.10.2, 6.7.2 e 6.9.2 viene modificata la norma per garantire una maggiore flessibilità progettuale;

**preso atto** che la Variante si completa con la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

**visto** il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale espresso sulla documentazione costituente la V.A.S. prot. n. 3739/LB6 del 09/01/2013;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

**tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;**

**constatato** che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

**considerato** che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 28/01/2013;

**visto** il parere del Servizio Urbanistica, datato 04/01/2013;

**vista** la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**visto** l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante parziale n. 23 al P.R.G.C. del Comune di Orbassano, adottato con deliberazione del C.C. n. 75 del 30/11/2012, **non presenta incompatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

2. **di dare atto che**, con apposito provvedimento del dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Orbassano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.